



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

**PROCEDURA DI GARA APERTA
TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI
MEDICI DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI
PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI
DI AVELLINO**

SCHEMA DI CONTRATTO

LOTTO 2 (CIG. **B1E40E6C7C**)
LOTTO 3 (CIG. **B1E40E6C7C**)
LOTTO 6 (CIG. **B1E40EAFC8**)
LOTTO 10 (CIG. **B1E40EE319**)

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “A.O. Moscati”) con sede legale in Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a Napoli, il 19/03/1958, codice fiscale **PERNAT58191039L**, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019.

E

BIOSIGMA S.P.A. sede legale in CONA, Via VALLETTA, 6 capitale sociale Euro 99.000 iscritta al Registro delle Imprese di VENEZIA al n. 02173800281 P. IVA 03328440270, in persona del CONSIGLIERE DELEGATO e legale rappresentante Dott. MARCOLIN MARTINO Nel contesto del presente atto indicato come “Società”, il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma(nel seguito per brevità anche “Fornitore”).

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. 155 del 17/02/2025 il Direttore Generale dell’A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI MEDICI DA DESTINARE ALL’ATTIVITÀ DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO
2. l’A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione dell’operatore economico mediante l’indizione di un Bando di gara
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati per un importo complessivo biennale pari a **€ 26.718,30** oltre IVA:

Lotto	Descrizione	CIG	Valore Offerta	Base d'asta
2	PROVETTE	B1E40E6C7C	€ 4.080,80	17.00000 €
3	PIASTRE PER IVF	B1E40E6C7C	€ 15.499,90	25.205,00 €

6	pipette e puntali	B1E40EAFC8	€ 5.577,60	63.800,00 €
10	BACCHETTE PER STOCCAGGIO NUNC	B1E40EE319	€ 1.560,00	10.800,00 €

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

4. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il Disciplinare di Gara, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
6. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
7. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIAA di VENEZIA
8. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INPS in data 22/01/2025 e con scadenza il 22/05/2025

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel Disciplinare di Gara, nel capitolato e relativi

allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;

- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
 - ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
 - ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.
-
- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
 - ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
 - ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
 - ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
 - ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
 - ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
-
- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
 - ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
 - ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture

La Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto la fornitura DISPOSITIVI MEDICI DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguardo il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 - B1 – Prodotti, quantità, Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste;nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
-

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.
9. Per l'esecuzione del presente contratto di fornitura in oggetto, l'impresa ha indicato in sede di gara un prezzo complessivo di € 26.718,30 oltre IVA di seguito elencati:

Lotto	Descrizione	CIG	Valore Offerta	Base d'asta
2	PROVETTE	B1E40E6C7C	€ 4.080,80	17.00000 €
3	PIASTRE PER IVF	B1E40E6C7C	€ 15.499,90	25.205,00 €
6	pipette e puntali	B1E40EAFC8	€ 5.577,60	63.800,00 €
10	BACCHETTE PER STOCCAGGIO NUNC	B1E40EE319	€ 1.560,00	10.800,00 €

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata del contratto è pari a 24 mesi a decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
 2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione
-

contraente.

3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
 4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
 5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
 6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
 7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
 8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
 9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
-

10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. La fatturazione avverrà con cadenza mensile posticipata, con decorrenza dal regolare avvio del servizio, per un totale di n. ____ mensilità, riportante il corrispettivo fissato in sede di aggiudicazione.
Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
 2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa
-

azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:

- Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.

Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

- Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:
- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto INTESA SANPAOLO SPA ABI [REDACTED] - IBAN IT3803009271510000002100
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopra indicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
 2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
 4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
-

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penali elencate all'art. 12 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
 2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di
-

diritto il presente Contratto.

4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
 2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In
-

particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.

3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C, con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il CONSIGLIERE DELEGATO MARCOLIN MARTINO nato a ~~10/10/1988~~ con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.
2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
e-mail lborella@biosigmaeu.com - tel. 0426302225 PEC italia@pec.biosigmaeu.com
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
 2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
 3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
 4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
 5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
 6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso
-

uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto **"fuori produzione"** accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".
A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità
-

finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

- d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
- 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

Lotto	Descrizione	CIG
2	PROVETTE	B1E40E6C7C
3	PIASTRE PER IVF	B1E40E6C7C
6	pipette e puntali	B1E40EAFC8
10	BACCHETTE PER STOCCAGGIO NUNC	B1E40EE319

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;

- 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente
-

contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
 2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso
-

terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
 2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
 3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
 4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
 5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato
-

al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscati*

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, lì 26/03/2025

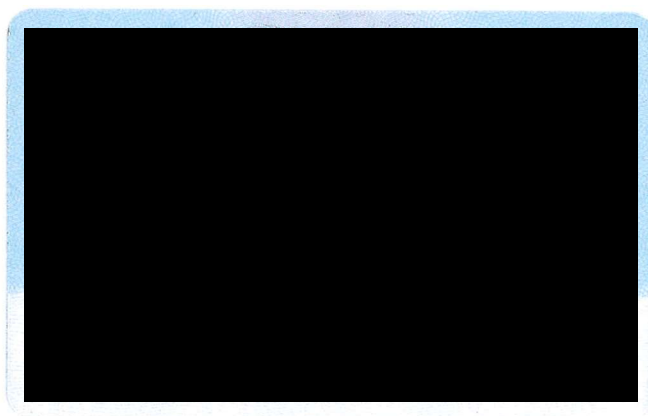
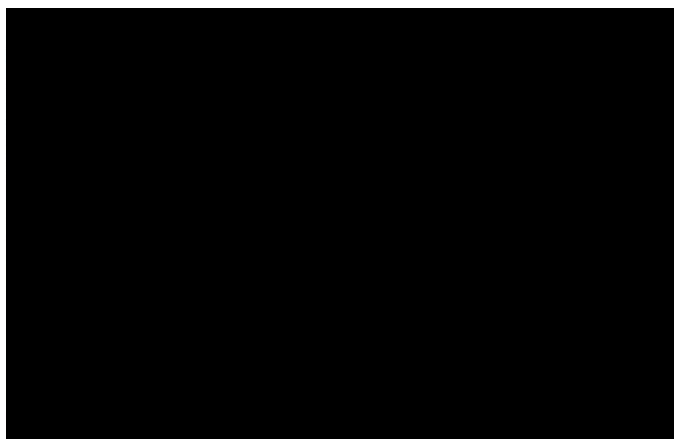
Dott. Marcolin Martino
 **Biosima** S.p.A.
Via Valletta, 6
30010 Canjarana di Cona (VE) Italy
Part.IVA 03328440270
C.F. 027480028
Tel. 0426 302224 - Fax 0426 302228

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ Artt. da 1 a 31.

Per il Fornitore

Dott. Marcolin Martino
 **Biosima** S.p.A.
Via Valletta, 6
30010 Canjarana di Cona (VE) Italy
Part.IVA 03328440270
C.F. 027480028
Tel. 0426 302224 - Fax 0426 302228
Avellino, lì 26/03/2025





SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

**PROCEDURA DI GARA APERTA
TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI
MEDICI DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI
PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI
DI AVELLINO**

SCHEMA DI CONTRATTO

LOTTO 1 (CIG B1E40E5BA9)

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a Napoli il 15/02/1959, C.F. n. 0378075081559391, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019.

E

N.T.S. S.r.l. sede legale in Carrara (MS), Viale Zaccagna 38, capitale sociale Euro 20.000 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Massa Carrara (MS) al n. 136309 (REA) , P. IVA 01379340456, domiciliata ai fini del presente atto in Carrara (MS), Viale Zaccagna 38, in persona del Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. Rombo Etienne, giusta poteri allo stesso conferiti dall'assemblea dei soci in data 08/03/2018. Nel contesto del presente atto indicato come "Società", il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma(nel seguito per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. 155 del 17/02/2025 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI MEDICI DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico mediante l'indizione di un Bando di gara
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto di seguito elencato per un importo complessivo biennale pari a **€ 142.816,00** oltre IVA:

Lotto	Descrizione	CIG	Valore Offerta	Base d'asta
1	MICROPIPETTE PER INIEZIONE INTRACITOPLASMATICA	B1E40E5BA9	€ 142.816,00	231.600,00 €

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

4. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il Disciplinare di Gara, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
6. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
7. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIIA di Toscana Nord Ovest;
8. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INPS in data 25/02/2025 e con scadenza il 25/06/2025

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel Disciplinare di Gara, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

.....

- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.
- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture

La Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto la fornitura DISPOSITIVI MEDICI DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguardo il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 - B1 – Prodotti, quantità, Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.
9. Per l'esecuzione del presente contratto di fornitura in oggetto, l'impresa ha indicato in sede di gara un prezzo complessivo di **€ 142.816,00** oltre IVA:

Lotto	Descrizione	CIG	Valore Offerta	Base d'asta
1	MICROPIPETTE PER INIEZIONE INTRACITOPLASMATICA	B1E40E5BA9	€ 142.816,00	231.600,00 €

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. **4.1** del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata del contratto è pari a 24 mesi a decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il

Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;

- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. La fatturazione avverrà con cadenza mensile posticipata, con decorrenza dal regolare avvio del servizio, per un totale di n. ____ mensilità, riportante il corrispettivo fissato in sede di aggiudicazione. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
- Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.
- Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
- Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - P IVA: 01948180649

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 12 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
 2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
 4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
 5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
-

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da Allianz Agenzia 65 "Massa Carrara APUANIA", polizza n°. ~~123456789~~, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
 2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
 3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto.
-

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C, con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non

esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
 4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
 5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offerdente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Rombo Etienne, nato a [REDACTED] (CO) il 22/12/1973, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.
2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare

riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

e-mail nts@ntssrl.eu - tel. +39 3299640276 - PEC ntssrl1@legalmail.it

3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al

Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto **"fuori produzione"** accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".
A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e

che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
 - 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

Lotto	Descrizione	CIG
1	MICROPIPETTE PER INIEZIONE INTRACITOPLASMATICA	B1E40E5BA9

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;

- 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto

medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le

.....

informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e

audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscato*

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. Rombo Etienne_

Firma _____

Firmato digitalmente da:

Rombo Etienne

Data: 14/04/2025 08:33:00

Avellino, lì _14/04/2025

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ Artt. da 1 a 31.

Per il Fornitore

*Dott. Rombo Etienne*_____

Firmato digitalmente da:

Firma ~~Rombo Etienne~~

Data: 14/04/2025 08:33:00

Avellino, lì _14/04/2025_

.....



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

**PROCEDURA DI GARA APERTA
TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI
MEDICI DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI
PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI
DI AVELLINO**

SCHEMA DI CONTRATTO

LOTTO 13 (CIG B1E40F1592)

LOTTO 15 (CIG B1E40F3738)

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “A.O. Moscati”) con sede legale in Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019.

E

FUJIFILM ITALIA SPA sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Via S.S. 11 Padana Superiore, 2b, capitale sociale Euro 2.580.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. REA MI-2706237, P. IVA 13158880966, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Regina Margherita, 262, in persona del Procuratore Dott. Guglielmo Allogisi, giusta poteri allo stesso conferiti con Procura Speciale Repertor [REDACTED], Notaio Simona Guadagno in Cinisello Balsamo Nel contesto del presente atto indicato come “Società”, il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma(nel seguito per brevità anche “Fornitore”).

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. 155 del 17/02/2025 il Direttore Generale dell’A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI MEDICI DA DESTINARE ALL’ATTIVITÀ DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO
2. l’A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione dell’operatore economico mediante l’indizione di un Bando di gara
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto di seguito elencato per un importo complessivo biennale pari a **€ 234.320,00** oltre IVA:

Lotto	Descrizione	CIG	Valore Offerta	Base d'asta
13	HUMAN SERUM ALBUMIN	B1E40F1592	€ 3.720,00	4.500,00 €
15	TERRENI PER IL CONGELAMENTO/SCONGELAMENTO DI OVOCITI, EMBRIONI E	B1E40F3738	€ 230.600,00	660.000,00 €

	BLASTOCISTI			
--	-------------	--	--	--

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

4. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il Disciplinare di Gara, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
6. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
7. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCHIA di Milano Monza Brianza Lodi_;
8. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INPS in data 06/12/2024 e con scadenza il 05/04/2025;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel Disciplinare di Gara, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e

- ✓ sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.

- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;

- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture

La Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto la fornitura DISPOSITIVI MEDICI DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguardo il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 - B1 – Prodotti, quantità, Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero

emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.
9. Per l'esecuzione del presente contratto di fornitura in oggetto, l'impresa ha indicato in sede di gara un prezzo complessivo a **€ 234.320,00** oltre IVA:

Lotto	Descrizione	CIG	Valore Offerta	Base d'asta
13	HUMAN SERUM ALBUMIN	B1E40F1592	€ 3.720,00	4.500,00 €
15	TERRENI PER IL CONGELAMENTO/SCONGELAMENTO DI OVOCITI, EMBRIONI E BLASTOCISTI	B1E40F3738	€ 230.600,00	660.000,00 €

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata del contratto è pari a 24 mesi a decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore

dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti

nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;

- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. La fatturazione avverrà con cadenza mensile posticipata, con decorrenza dal regolare avvio del servizio, per un totale di n. ____ mensilità, riportante il corrispettivo fissato in sede di aggiudicazione. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
- Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.
- Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere

a questa amministrazione sono i seguenti:

- Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:
- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario
- ✓  :
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro

prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 12 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente

- sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
 7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
 8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
 9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da ~~Comune di Lamezia Terme~~ 7-0, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della

Contratto.

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C, con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offidente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Francesca Fortino nato a [REDACTED] il 11/05/1986, C.F. [REDACTED], con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
e-mail francesca.fortini@fujifilm.com - tel. +39 335 644 3242- PEC ufficiogareroma@pec.fujifilm.it
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia

sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto **"fuori produzione"** accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".
A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della

concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
 - 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

Lotto	Descrizione	CIG
13	HUMAN SERUM ALBUMIN	B1E40F1592
15	TERRENI PER IL CONGELAMENTO/SCONGELAMENTO DI OVOCITI, EMBRIONI E BLASTOCISTI	B1E40F3738

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;

- 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma

restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.
- 4.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi

inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscati*

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitore

Dott. Guglielmo Luigi Allogisi

Firmato Digitalmente

Avellino, lì 26/03/2025

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore

Dott. Guglielmo Luigi Allogisi

Firmato Digitalmente

Avellino, lì 23/03/2025

Repertorio n. 48547 Raccolta n. 23518
PROCURA
(MI-24-249900-PRO-MS)

Record no. 48547 Register no. 23518
POWER-OF-ATTORNEY
(MI-24-249900-PRO-MS)

REGISTRATO A
MILANO DP II
il 05/04/2024
n. 31896
serie 1T
€ 200,00

-
a

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore delegato della società:

- **"FUJIFILM SALES ITALIA S.P.A."**, società per azioni con unico socio, con **sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) - Strada Statale n. 11 Padana Superiore n. 2/B**, con capitale sociale deliberato di euro 2.580.000,00 e sottoscritto e versato per euro 50.000,00, **codice fiscale** e **numero di iscrizione** presso il **Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 13158880966**, numero di iscrizione al **R.E.A.** della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi: **MI-2706237**, munito degli occorrenti poteri in forza di legge e del vigente Statuto sociale nonché in virtù di Delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 3 novembre 2023, debitamente iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 4 dicembre 2023, protocollo n. 767507/2023, con il presente atto,

PREMESSO:

- che con *Atto di scissione* in data 26 febbraio 2024, a Repertorio n. 47796, Raccolta n. 22944 del notaio Simona GUADAGNO di Milano, debitamente iscritto presso il competente Registro delle imprese in data 1 marzo 2024, le società **"FUJIFILM Italia S.p.A."**, codice fiscale: 09435590154 e **"FUJIFILM SALES ITALIA S.P.A."**, codice fiscale: 13158880966, hanno attuato la scissione parziale proporzionale ivi meglio specificata, con efficacia posticipata al giorno 1 aprile 2024;
- che a seguito dell'efficacia differita della suddetta Scissione - e pertanto a partire dalla data del giorno 1 aprile 2024 - la

domiciled for the purposes of his office as below, taking part in this Deed in his capacity as Chairman of the Board of Directors and Managing Director of the Company:

- **"FUJIFILM SALES ITALIA S.P.A."**, a Sole shareholder limited by Shares company, with **registered office in Cernusco sul Naviglio (MI), Strada Statale n. 11 Padana Superiore n. 2/B**, authorised share capital of Euro 2,580,000.00 and share capitale subscibed and paid-up of Euro 50,000.00, **fiscal code** and **registration number** at the **Trade Register of Milan Monza Brianza Lodi: 13158880966**, number of registrattion in the **R.E.A.** of the Milan Monza Brianza Lodi Chamber of Commerce MI- **2706237**, duly empowered in accordance with the Law and the current Articles-of-Association, as well as by virtue of the Resolution of the Board of Directors of the Company on November 3rd, 2023, duly filed at the competent Trade Register on December 4th, 2023, protocol no. 767507/2023, with this Deed,

WHEREAS:

- with *Deed of Demerger* on 26 February 2024, Record no. 47796, Register no. 22944 of the public Notary Simona GUADAGNO with offices un Milan, duly registered with the competent Trade Register on 1st March 2024, the companies **"FUJIFILM Italia S.p.A."**, fiscal code: 09435590154 and **"FUJIFILM SALES ITALIA S.P.A."**, fiscal code: 13158880966, carried out the partial proportional Demerger better specified therein, with effectiveness postponed to 1st April 2024;
- following the postponed effectiveness of the aforementioned Demerger - and therefore starting from 1st April 2024 - the

summenzionata società "FUJIFILM SALES ITALIA S.P.A." assumerà la seguente denominazione sociale:

"FUJIFILM Italia S.p.A."

Tutto ciò premesso,

NOMINA

con effetto dal giorno 1 aprile 2024, quale **Procuratore speciale** della suddetta società:

forementioned company "FUJIFILM SALES ITALIA S.P.A." will take the following Company name:

"FUJIFILM Italia S.p.A."

All of the above

DO HEREBY APPOINT AND CONSTITUTE

with effect from 1st April 2024, as **Attorney-in-fact** of the above-mentioned Company:

conferito al mio della presente procura presso la sede della Società, affinché in nome e per conto della Società, con la qualifica di "*Direttore Generale*", abbia i poteri di seguito meglio specificati (nonché individuati mediante la loro sigla di classificazione):

A2.1.2

Costituire, regolare, o estinguere offerte, ordini, accordi commerciali e relativi contratti per la fornitura di beni e servizi commercializzati dalla Società nei confronti dei privati e delle amministrazioni statali, parastatali e di ogni altro ente pubblico, in qualsiasi forma, inclusi accordi di leasing, il comodato d'uso gratuito, e con tutte le clausole opportune, incluse clausole di arbitrato.

A3.1.1

Costituire, regolare o estinguere, in qualsiasi forma e con tutte le clausole opportune, accordi di comodato, accordi di intermediazione, accordi di commissione, Agenzie e concessione di vendita, nonché accordi di procacciamento e partnership commerciale, senza limite finanziario;

A4.2.1

Nell'ambito delle Business Units Imaging Solution, Recording Media, Life Science, Graphic Communications, stipulare e sottoscrivere atti di vendita con patto di riservato dominio di macchine utensili o di produzione nuove, ai sensi della L. 28.11.1965 n. 1329 e del D.M. 21.02.1973, sottoscrivere i relativi atti di quietanza e di

purposes of this Power-of-attorney at the registered office of the Company, so that, in the name and on behalf of the Company, as "*Chief Operating Officer (COO)*", he may have the powers below specified (and also identified by their classification code):

A2.1.2

Establish, regulate, or extinguish offers, orders, commercial agreements and related contracts for the supply of goods and services marketed by the Company to private individuals and state administrations, parastatals and any other public body, in any form, including leasing agreements, the free loan for use, and with all the appropriate clauses, including arbitration clauses.

A3.1.1

Establish, regulate or extinguish, in any form and with all appropriate clauses, loan agreements, intermediation agreements, commission agreements, sales agencies and concessions, as well as procurement and commercial partnership agreements, without financial limit;

A4.2.1

Within the Business Units Imaging Solution, Recording Media, Life Science, Graphic Communications, stipulate and sign sales deeds with retention of title agreement for new machine tools or production machines, pursuant to Law 28.11.1965 n. 1329 and the Ministerial Decree 02.21.1973, sign the relevant receipt and cancellation deeds of

cancellazione del vincolo trascritto presso le cancellerie dei tribunali o in qualsiasi altro ufficio.

B1.1.2

Costituire, regolare o estinguere in qualsiasi forma e con tutte le clausole opportune, incluse clausole di arbitrato, accordi di approvvigionamento di beni e servizi destinati sia all'utilizzo che alla rivendita nell'ambito delle Business Units Imaging Solution, Recording Media, Life Science, Graphic Communications, (I) senza alcun limite, se forniti da società appartenenti al gruppo FUJIFILM; (II) con il limite di euro 1.000.000 (iva esclusa) per singolo ordine se forniti da soggetti terzi.

C1.1.1

Predisporre e sottoscrivere annualmente il budget aziendale riguardante gli investimenti e le spese per le risorse, le attività, le attrezzature in senso lato (hardware, software e quant'altro) nonché per i servizi tecnici e professionali e le consulenze esterne e le attività di marketing funzionali agli obiettivi di business, tenuto conto altresì delle indicazioni espresse dalle singole Business Units.

D1.1.1

Partecipare a procedure ad evidenza pubblica bandite da stazioni appaltanti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici e da soggetti privati, anche in forma elettronica, sia in Italia che all'estero, per l'affidamento di contratti d'appalto di beni e servizi, con l'eccezione dei beni immobili; sottoscrivere offerte e qualsiasi documento, atto, dichiarazione, contratto (ivi inclusi quelli relativi alla costituzione di raggruppamenti temporanei di imprese, di avvalimento, di subappalto) e garanzie che si rendessero necessari in fase di partecipazione ed aggiudicazione delle suddette procedure di gara, stipulando anche i relativi contratti. Assistere all'apertura delle offerte di gara; presentare osservazioni verbali e per iscritto; effettuare

the lien registered at the court clerks or in any other office.

B1.1.2

Establish, regulate or extinguish in any form and with all appropriate clauses, including arbitration clauses, agreements for the procurement of goods and services intended for both use and resale within the Business Units Imaging Solution, Recording Media, Life Science, Graphic Communications, (I) without any limit, if provided by companies belonging to the FUJIFILM group; (II) with a limit of €1,000,000 (excluding VAT) per single order if supplied by third parties.

C1.1.1

Prepare and annually sign the company budget regarding investments and expenses for resources, activities, equipment in a broad sense (hardware, software and so on) as well as for technical and professional services and external consultancy and marketing activities functional to the business objectives, also taking into account the indications expressed by the individual Business Units.

D1.1.1

Participate in public procedures announced by contracting authorities that fall within the subjective scope of application of the public contracts code and by private entities, also in electronic form, both in Italy and abroad, for the awarding of procurement contracts of goods and services, with the exception of real estate; sign offers and any document, deed, declaration, contract (including those relating to the establishment of temporary groupings of companies, availment, subcontracting) and guarantees that may be necessary during the participation and awarding phase of the aforementioned tender procedures, also stipulating the related contracts. Attend the opening of tender offers; submit verbal and written comments; make discounts; sign certificates, declarations and minutes; ask

ribassi; sottoscrivere attestati, dichiarazioni e verbali; chiedere copia degli atti di gara. In riferimento alle predette procedure, viene inoltre conferito il potere di compiere qualsiasi azione, sottoscrizione qualsivoglia documento, atto o dichiarazione che si rendesse necessaria ai fini dell'esecuzione dell'appalto stesso, senza limiti di importo, inclusa la vendita e/o acquisto di beni e prodotti, o la stipula di accordi commerciali, di qualunque natura, con terze parti.

E9.1.2

Tenere e firmare la corrispondenza e accordi di riservatezza della Società.

G1.1.2

Assumere e licenziare personale dipendente quali impiegati e tecnici, con potere decisionale sulla loro remunerazione e sugli stipendi, sottoscrivendo la relativa documentazione e ogni certificato e documento che possa essere richiesto per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro, in linea con la prassi seguita dalla Società, senza superare per ciascun caso uno stipendio base annuo di euro 150.000 (centocinquantamila/00).

H1.1.1

Stipulare e sottoscrivere contratti con agenzie specializzate per attività promozionali, pubblicitarie e di marketing, contratti di acquisto e/o concessione di spazi pubblicitari, comodati, accordi e contratti di collaborazione con fotografi, video makers e altri operatori del settore, e più in generale tutti quelli ad essi connessi, o collegati (quali ad esempio social media), e comunque conseguenti alle attività di marketing e promozioni dei prodotti, delle soluzioni e dei servizi commercializzati dalle Business Units Imaging Solution, Recording Media, Life Science, Graphic Communications, fino a euro 100.000,00 (iva esclusa) per singolo ordine o contratto.

H2.1.1

Stipulare e sottoscrivere contratti di sponsorizzazione, di collaborazione e di

for a copy of the tender documents. With reference to the aforementioned procedures, the power is also conferred to carry out any action, sign any document, deed or declaration that may be necessary for the execution of the contract itself, without limits on amount, including the sale and/or purchase of goods and products, or the stipulation of commercial agreements, of any nature, with third parties.

E9.1.2

Maintain and sign Company correspondence and confidentiality agreements.

G1.1.2

Hire and fire employee personnel such as clerks and technicians, with decision-making power over their remuneration and salaries, signing the relevant documentation and any certificates and documents that may be required for the establishment and management of the employment relationship, in line with practice followed by the Company, without exceeding in each case a basic annual salary of €150,000 (one hundred and fifty thousand/00).

H1.1.1

Stipulate and sign contracts with specialized agencies for promotional, advertising and marketing activities, contracts for the purchase and/or concession of advertising space, loans, agreements and collaboration contracts with photographers, video makers and other operators in the sector, and more generally all those connected to them, or connected (such as social media), and in any case resulting from the marketing and promotion activities of the products, solutions and services marketed by the Business Units Imaging Solution, Recording Media, Life Science, Graphic Communications, up to €100,000.00 (excluding VAT) per single order or contract.

H2.1.1

Stipulate and sign sponsorship, collaboration and marketing contracts as

marketing nonché comodati, contratti di acquisto e/o concessione di spazi pubblicitari con agenzie specializzate, provider e segreterie organizzative per attività promozionali, pubblicitarie e di marketing, oltre che di supporto ad attività scientifiche, e più in generale ogni altro accordo connesso o collegato ad essi e/o comunque conseguente all'attività di promozione del nome, dell'immagine o del marchio dell'Azienda e/o dei suoi prodotti con il limite di euro 100.000 (iva esclusa) per singolo accordo.

M2.1.1

Rilasciare dichiarazioni di conformità e idoneità, per tutti gli scopi, per lavori effettuati da terzi, previo controllo e ispezione degli stessi, e procedere alla valutazione delle relazioni sull'avanzamento dei lavori al fine di saldare i conti; contestare qualsiasi inadempimento e/o procedere alla composizione, anche mediante la stipula di transazioni, con facoltà di rappresentare la Società nell'ambito di procedure di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution ADR) nonché nei procedimenti di mediazione di cui al D.Lgs. n 28/2010.

O1.1.2

Subdelegare a funzionari della Società e/o a terzi, nell'ambito dei poteri come sopra definiti, i poteri che egli ritenga necessari per l'espletamento delle funzioni e degli incarichi conferiti agli stessi.

Ai fini fiscali i poteri attribuiti con il presente atto sono da considerarsi fra loro connessi ai sensi dell'art. 6 della Tariffa Parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente atto è redatto in doppia lingua italiana ed inglese. In caso di difformità prevale la versione italiana. Le spese sono a carico della Società.

La Parte attesta di aver ricevuto lettura

well as loans, purchase and/or concession contracts for advertising space with specialized agencies, providers and organizational secretariats for promotional, advertising and marketing activities, as well as support for scientific activities, and more generally any other agreement connected or linked to them and/or in any case resulting from the promotion of the name, image or brand of the Company and/or its products with a limit of €100,000 (excluding VAT) for a single agreement.

M2.1.1

Issue declarations of conformity and suitability, for all purposes, for works carried out by third parties, following control and inspection of the same, and proceed with the evaluation of reports on the progress of the works in order to settle the accounts; dispute any non-compliance and/or proceed to settlement, including through the stipulation of transactions, with the right to represent the Company in the context of alternative dispute resolution procedures (Alternative Dispute Resolution ADR) as well as in the mediation proceedings referred to in the Legislative Decree n 28/2010.

O1.1.2

Subdelegate to Company officials and/or third parties, within the scope of the powers as defined above, the powers that he deems necessary for the performance of the functions and tasks conferred on them.

For only tax purposes the powers conferred by this Deed are to be considered inter-related, following art. 6 of the Tariff, part two, attached to the Italian D.P.R. no. 131, April 26th, 1986 and subsequent additions and modifications.

This deed is drafted in both Italian and English language. In case of discrepancies, the Italian version shall prevail. The expenses of this Act shall be borne by the Company.

The Party certifies that it has received

della presente scrittura privata da parte del
Notaio autenticante

Firmato Kai Fukuzawa

Repertorio n. 48547 Raccolta n. 23518

AUTENTICA DI FIRMA

(MI-24-249900-PRO-MS)

Il giorno ventisei marzo
duemilaventitquattro (**26 marzo 2024**).

In **Cernusco sul Naviglio, Strada Statale
n. 11 Padana Superiore n. 2/B.**

reading of this private agreement by the
Public Notary.

Signed Kai Fukuzawa

Record no. 48547 Register no. 23518

AUTHENTICATION OF SIGNATURE

(MI-24-249900-PRO-MS)

On March twenty-six two thousand two
thousand twenty-four (**March, 26th, 2024**).

In **Cernusco sul Naviglio, Strada Statale
n. 11 Padana Superiore n. 2/B.**

Consiglio di Amministrazione ed
amministratore delegato della società:

- **"FUJIFILM SALES ITALIA S.P.A."**,
società per azioni con unico socio, con
sede legale in **Cernusco sul Naviglio (MI)**
- **Strada Statale n. 11 Padana Superiore
n. 2/B**, con capitale sociale deliberato di
euro 2.580.000,00 e sottoscritto e versato
per euro 50.000,00, **codice fiscale** e
numero di iscrizione presso il **Registro
delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi: 13158880966**, numero di iscrizione al
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano Monza
Brianza Lodi: **MI-2706237**, munito degli
occorrenti poteri in forza di legge e del
vigente Statuto sociale nonché in virtù di
Delibera del Consiglio di Amministrazione
della società in data 3 novembre 2023,
debitamente iscritta presso il competente
Registro delle Imprese in data 4 dicembre
2023, protocollo n. 767507/2023.

Firmato Simona GUADAGNO, Notaio

Directors and Managing Director of the
Company:

- **"FUJIFILM SALES ITALIA S.P.A."**, a
Sole shareholder limited by Shares
company, with **registered office** in
**Cernusco sul Naviglio (MI), Strada
Statale n. 11 Padana Superiore n. 2/B**,
authorised share capital of Euro
2,580,000.00 and share capitale subscibed
and paid-up of Euro 50,000.00, **fiscal code**
and **registration** number at the **Trade
Register of Milan Monza Brianza Lodi:
13158880966**, number of registrattion in the
R.E.A. of the Milan Monza Brianza Lodi
Chamber of Commerce MI- **2706237**, duly
empowered in accordance with the Law
and the current Articles-of-Association, as
well as by virtue of the Resolution of the
Board of Directors of the Company on
November 3rd, 2023, duly filed at the
competent Trade Register on December
4th, 2023, protocol no. 767507/2023.

Impronta del sigillo

Signed Simona GUADAGNO, Notary public
Notary Seal

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
Milano, 8 aprile 2024.



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

**PROCEDURA DI GARA APERTA
TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI
MEDICI DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI
PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI
DI AVELLINO**

SCHEMA DI CONTRATTO

LOTTO 7 (CIG **B1E40EB0A0**)

LOTTO 16 (CIG **B1E40F480B**)

LOTTO 17 (CIG **B1E40F58DE**)

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a Napoli, il 29/09/1958, Codice Fiscale **PENNR58R297895L**, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019.

E

M.B.T. s.r.l. a socio unico sede legale in Quinto di Treviso (TV), Via Marco Graziati 12, capitale sociale Euro € 15.500,00 i.v. iscritta al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno al n. 03785310966, P. IVA 03785310966, domiciliata ai fini del presente atto in Quinto di Treviso, Via Marco Graziati 12, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante Dott.ssa Serena Pascon giusta poteri allo stesso conferiti da CdA del 30/04/2016. Nel contesto del presente atto indicato come "Società", il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma(nel seguito per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. 155 del 17/02/2025 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI MEDICI DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico mediante l'indizione di un Bando di gara
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto di seguito elencato per un importo complessivo biennale pari a **€ 21.792,00** oltre IVA:

Lotto	Descrizione	CIG	Valore Offerta	Base d'asta
7	siringhe non tossiche	B1E40EB0A0	€ 1.200,00	1.800,00€
16	TERRENO PER IL CONGELAMENTO DEGLI SPERMATOZOI	B1E40F480B	€ 12.672,00	36.000,00 €
17	TERRENI PER IL CONGELAMENTO/SCONGELAMENTO DI TESSUTO OVARICO	B1E40F58DE	€ 7.920,00	25.920,00 €

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

4. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il Disciplinare di Gara, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
6. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
7. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIIA di Treviso – Belluno;
8. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INPS in data 04/03/2025 e con scadenza il 02/07/2025;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel Disciplinare di Gara, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
 - ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
 - ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
 - ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.
-

- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;

- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture

La Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto la fornitura DISPOSITIVI MEDICI DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 - B1 – Prodotti, quantità, Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
 2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
 3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.
-

9. Per l'esecuzione del presente contratto di fornitura in oggetto, l'impresa ha indicato in sede di gara un prezzo complessivo di **€ 21.792,00** oltre IVA:

Lotto	Descrizione	CIG	Valore Offerta	Base d'asta
7	siringhe non tossiche	B1E40EB0A0	€ 1.200,00	1.800,00€
16	TERRENO PER IL CONGELAMENTO DEGLI SPERMATOZOI	B1E40F480B	€ 12.672,00	36.000,00 €
17	TERRENI PER IL CONGELAMENTO/SCONGELAMENTO DI TESSUTO OVARICO	B1E40F58DE	€ 7.920,00	25.920,00 €

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. **4.1** del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata del contratto è pari a 24 mesi a decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
 2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
 3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
 4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da
-

- considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
 6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
 7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
 8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
 9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
 10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
 11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
 12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di
-

compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. La fatturazione avverrà con cadenza mensile posticipata, con decorrenza dal regolare avvio del servizio, per un totale di n. ____ mensilità, riportante il corrispettivo fissato in sede di aggiudicazione.
Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
 2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - P IVA: 01948180649
 3. In particolare la fattura deve contenere:
 - Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
-

- Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
 5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c XXXXXXXXXX intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto Unicredit XXXXXXXXXX
 6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
 7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
 2. Le penalità elencate all'art. 12 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono
-

interamente riportate nel presente Contratto.

3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
 2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
 4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
 5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
 6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
 7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano
-

ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:

- 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
- 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da ~~CA. F.F.S. Matteo Ponza n. 1126193677~~, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al

reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.

6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C, con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del
-

Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

- b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
 4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
 5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offidente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.
 2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
e-mail _____ - fax _____ - tel. _____ - PEC _____
 3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
 4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
-

5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così
-

come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “**fuori produzione**” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all’Amministrazione Contraente:

a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);

b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall’Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l’Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l’Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l’Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell’Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.
-

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
 - 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

Lotto	Descrizione	CIG
7	siringhe non tossiche	B1E40EB0A0
16	TERRENO PER IL CONGELAMENTO DEGLI SPERMATOZOI	B1E40F480B
17	TERRENI PER IL CONGELAMENTO/SCONGELAMENTO DI TESSUTO OVARICO	B1E40F58DE

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;

- 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente
-

contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
-

di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.

2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
 3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
 4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell’ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
 5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
 6. In ragione dell’oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
 7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall’art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
 8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
-

9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Per il Fornitore M.B.T. s.r.l. a socio unico

Dott.

Firma _____

Dott.ssa Serena Pascon

Serena Pascon

M.B.T. s.r.l.
Via M. Graziati, 12
31055 QUINTO DI TREVISO (TV)
info@mbt-srl.com
P.IVA 03785310966

Avellino, lì 05/05/2025

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ *Artt. da 1 a 31.*

Per il Fornitore M.B.T. s.r.l. a socio unico

Dott.ssa Serena Pascon

Serena Pascon

M.B.T. s.r.l.
Via M. Graziati, 12
31055 QUINTO DI TREVISO (TV)
info@mbt-srl.com
P.IVA 03785310966

Avellino, lì 05/05/2025



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

**PROCEDURA DI GARA APERTA
TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI
MEDICI DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI
PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI
DI AVELLINO**

SCHEMA DI CONTRATTO

LOTTO 5 (CIG B1E40E9EF5)

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "A.O. Moscati") con sede legale in Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a Napoli, n. 15/05/1958, Codice Fiscale: PZZRNT58P15F059L, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019.

E

M. END.EL S.R.L. sede legale in Scafati, Via della resistenza, 65/2 , capitale sociale Euro 116.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al n. SA-2561119, P. IVA 03015600657, domiciliata ai fini del presente atto in Scafati, Via della Resistenza, in persona del legale rappresentante Dott.ssa Carotenuto Chiara, giusta poteri allo stesso conferiti da atto di nomina del 26/11/2020. Nel contesto del presente atto indicato come "Società", il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma(nel seguito per brevità anche "Fornitore").

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. 155 del 17/02/2025 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI MEDICI DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico mediante l'indizione di un Bando di gara
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto di seguito elencato per un importo complessivo biennale pari a **€ 119.638,40** oltre IVA:

Lotto	Descrizione	CIG	Valore Offerta	Base d'asta
5	aghi, guide per pick up e cateteri per transfer	B1E40E9EF5	€119.635,40	119.928,00 €

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

4. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli

atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il Disciplinare di Gara, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
6. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
7. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di Salerno;
8. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INPS in data 26/02/2025 e con scadenza il 26/06/2025

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel Disciplinare di Gara, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.
- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il “Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le “Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili” e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture

La Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto la fornitura **DISPOSITIVI MEDICI DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA** il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 - B1 – Prodotti, quantità, Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste;
 nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.
9. Per l'esecuzione del presente contratto di fornitura in oggetto, l'impresa ha indicato in sede di gara un prezzo complessivo di **€ 119.638,40** oltre IVA:

Lotto	Descrizione	CIG	Valore Offerta	Base d'asta
5	aghi, guide per pick up e cateteri per transfer	B1E40E9EF5	€119.635,40	119.928,00 €

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. **4.1** del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata del contratto è pari a 24 mesi a decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di

cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente

contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. La fatturazione avverrà con cadenza mensile posticipata, con decorrenza dal regolare avvio del servizio, per un totale di n. ____ mensilità, riportante il corrispettivo fissato in sede di aggiudicazione.
Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
- Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.
Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:
 - Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno

recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5.

6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 12 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle

conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia

della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;

- 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da Italiana Assicurazioni, polizza n. 2023/25/07/0100, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C, con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un

preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.

4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offerdente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.
2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
e-mail _____ - fax _____ - tel. _____ - PEC _____
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto **"fuori produzione"** accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e

76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);

b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:

- 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

Lotto	Descrizione	CIG
5	aghi, guide per pick up e cateteri per transfer	B1E40E9EF5

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;

- 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolvere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti

dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente

istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscato*

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, li ____/ ____/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ Artt. da 1 a 31.

Per il Fornitore



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

**PROCEDURA DI GARA APERTA
TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO E
DISPOSITIVI MEDICI DA DESTINARE
ALL'ATTIVITÀ DI PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA
DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI DI
AVELLINO**

SCHEMA DI CONTRATTO

LOTTO 9 (CIG **B1E40ED246**)

LOTTO 11 (CIG **B1E40EF3EC**)

LOTTO 12 (CIG **B1E40F04BF**)

LOTTO 14 (CIG **B1E40F2665**)

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “A.O. Moscati”) con sede legale in Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a “ ”, “15/03/1950, C.F. “PZZUTR500155000”, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019.

E

Origio Italia Srl .sede legale in Roma, Viale Shakespeare 47, capitale sociale Euro 100000=, iscritta al Registro delle Imprese di _Roma al n. 05559430482, P. IVA 05559430482, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Shakespeare 47, in persona del Presidente CdA e legale rappresentante Dott. Antonio Tosco, giusta poteri allo stesso conferiti da Proprietà_Nel contesto del presente atto indicato come “Società”, il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma(nel seguito per brevità anche “Fornitore”).

PREMESSO CHE

1. con Delibera n. 155 del 17/02/2025 il Direttore Generale dell’A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI MEDICI DA DESTINARE ALL’ATTIVITÀ DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO
2. l’A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione dell’operatore economico mediante l’indizione di un Bando di gara
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto di seguito elencato per un importo complessivo biennale pari a **€ 128.038,88** oltre IVA:

Lotto	Descrizione	CIG	Valore Offerta	Base d'asta
9	DISPOSITIVI PER LA VITRIFICAZIONE DEGLI OVOCITI/EMBRIONI	B1E40ED246	€ 55.567,96	74.100,00€

11	TERRENO PER IL LAVAGGIO DI FOLLICOLI E OVOCITI	B1E40EF3EC	€ 65.803,28	111.147,00 €
12	TERRENI PER LA FERTILIZZAZIONE DEGLI OVOCITI E LO SVILUPPO EMBRIONALE FINO ALLO STADIO DI BLASTOCISTI	B1E40F04BF	€ 4.294,40	28.080,00 €
14	GRADIENTE PER LA CAPACITAZIONE DEGLI SPERMATOZOI	B1E40F2665	€ 2.373,24	2.640,00 €

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

4. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il Disciplinare di Gara, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
6. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
7. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di Roma;
8. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INPS in data _____ e con scadenza il _____;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel Disciplinare di Gara, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.

- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;

- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture

La Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto la fornitura DISPOSITIVI MEDICI DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
 2. Per quanto riguarda il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda
-

ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:

- B – Capitolato Speciale d'Appalto;
- B1 – Prodotti, quantità, Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste;

nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.
9. Per l'esecuzione del presente contratto di fornitura in oggetto, l'impresa ha indicato in sede di gara un prezzo complessivo a **€ 128.038,88** oltre IVA:

Lotto	Descrizione	CIG	Valore Offerta	Base d'asta
9	DISPOSITIVI PER LA VITRIFICAZIONE DEGLI OVOCITI/EMBRIONI	B1E40ED246	€ 55.567,96	74.100,00€
11	TERRENO PER IL LAVAGGIO DI FOLLICOLI E OVOCITI	B1E40EF3EC	€ 65.803,28	111.147,00 €
12	TERRENI PER LA FERTILIZZAZIONE DEGLI OVOCITI E LO SVILUPPO EMBRIONALE FINO ALLO STADIO DI BLASTOCISTI	B1E40F04BF	€ 4.294,40	28.080,00 €
14	GRADIENTE PER LA CAPACITAZIONE DEGLI SPERMATOZOI	B1E40F2665	€ 2.373,24	2.640,00 €

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. **4.1** del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata del contratto è pari a 24 mesi a decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
-

2. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
 2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
 3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
 4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
 5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
 6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
 7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria
-

- struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
- 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal
-

Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. La fatturazione avverrà con cadenza mensile posticipata, con decorrenza dal regolare avvio del servizio, per un totale di n. ____ mensilità, riportante il corrispettivo fissato in sede di aggiudicazione.
Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:
 - Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario
.....
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopra indicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 12 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
 2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
 3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
-

4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
 2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
 4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
 5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
 6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
 7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come
-

precedentemente descritto.

8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da REVO Insurance SpA, partita IVA 00000000, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
 2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
-

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
 3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
 4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
 5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.
-

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offidente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il dott. Daniel Miranda, nato Torino 01/03/1977, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.
2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
e-mail Contact-IT@coopersurgical.com - fax _____ - tel. 06 69427218 -
PEC origioitaliaspa@legalmail.it
3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all' Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
 2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà
-

produrre la seguente documentazione:

- a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
 4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
 5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
 6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
 7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "**fuori produzione**" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea
-

documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
 - 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:
-

Lotto	Descrizione	CIG
9	DISPOSITIVI PER LA VITRIFICAZIONE DEGLI OVOCITI/EMBRIONI	B1E40ED246
11	TERRENO PER IL LAVAGGIO DI FOLLICOLI E OVOCITI	B1E40EF3EC
12	TERRENI PER LA FERTILIZZAZIONE DEGLI OVOCITI E LO SVILUPPO EMBRIONALE FINO ALLO STADIO DI BLASTOCISTI	B1E40F04BF
14	GRADIENTE PER LA CAPACITAZIONE DEGLI SPERMATOZOI	B1E40F2665

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;

- 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in

adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
-

circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.

2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
 3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
 4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell’ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
 5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
 6. In ragione dell’oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
 7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall’art. 30 del GDPR e a renderlo
-

tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.

8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

*Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscato*

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Avellino, lì ____/ ____/

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore

dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ Artt. da 1 a 31.

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Avellino, lì ____/____/____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

**PROCEDURA DI GARA APERTA
TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI
MEDICI DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI
PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA DELL'A.O.R.N. S.G. MOSCATI
DI AVELLINO**

SCHEMA DI CONTRATTO

LOTTO 8 (CIG. B1E40EC173)

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come “A.O. Moscati”) con sede legale in Avellino, cap. 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera, partita I.V.A. e cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a Napoli, il 15/05/1966, Codice Fiscale: PIZZUTOREN660515001L, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019.

CONSUL SRL Unipersonale..sede legale in Napoli___, Via _Posillipo 316___, capitale sociale Euro
_10.329.00___=, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli___ al n.521010 ___, P. IVA
06768650639___, domiciliata ai fini del presente atto in Napoli___, Via Posillipo 316___, in
persona del _Socio e Amministratore Unico___ e legale rappresentante Dott. Pietro MAURO___,
giusta poteri allo stesso conferiti da ___Nel contesto del presente atto indicato come “Società”, il
quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse della Società
stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma(nel
seguito per brevità anche “Fornitore”).

1. con Delibera n. 155 del 17/02/2025 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI MEDICI DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico mediante l'indizione di un Bando di gara
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati per un importo complessivo biennale pari a **€ 11.600,00** oltre IVA:

Lotto	Descrizione	CIG	Valore Offerta	Base d'asta
4	FIASCHE	B1E40E8E22	€ 800,00	2.160,00 €
8	MINIPROVETTE PER LA CRIOCONSERVAZIONE DI GAMETI MASCHILI	B1E40EC173	€ 10.800,00	21.600,00 €

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati.

4. È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito anche Capitolato), il Disciplinare di Gara, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
6. La Società, al fine dell'applicazione dell'art.53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage), dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
7. Risulta agli atti il Certificato ANAC Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di _NAPOLI_____;
8. È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INPS in data 27/01/2025 e con scadenza il 27/05/2025

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - **Allegato 1)** concernente il dettaglio prezzi e tipologia del servizio oggetto del presente contratto aggiudicato al Fornitore;
 - **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla dal fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che allegata al presente contratto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- ✓ delle prescrizioni contenute nel bando, nel Disciplinare di Gara, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dell'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- ✓ delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- ✓ dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e

- sulla contabilità generale dello Stato;
- ✓ dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.

- ✓ dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- ✓ dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- ✓ dal Dlgs 18/04/2016 n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE;
- ✓ dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;
- ✓ dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il "Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- ✓ dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;

- ✓ dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e ss.mm.ii.;
- ✓ dalla Legge 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);
- ✓ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture

La Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto la fornitura DISPOSITIVI MEDICI DA DESTINARE ALL'ATTIVITÀ DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
2. Per quanto riguardo il dettaglio delle attività oggetto del presente affidamento si rimanda ai seguenti allegati alla documentazione di gara, parte integrante del presente Contratto:
 - B – Capitolato Speciale d'Appalto;
 - B1 – Prodotti, quantità, Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste;nonché all'offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica.
 2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore, dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
 3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai
-

propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili da qualunque eventualità, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, fatta eccezione per quanto previsto in merito dal D. Lgs. 50/2016.

9. Per l'esecuzione del presente contratto di fornitura in oggetto, l'impresa ha indicato in sede di gara un prezzo complessivo di € 11.600,00 oltre IVA di seguito dettagliato:

Lotto	Descrizione	CIG	Valore Offerta	Base d'asta
4	FIASCHE	B1E40E8E22	€ 800,00	2.160,00 €
8	MINIPROVETTE PER LA CRIOCONSERVAZIONE DI GAMETI MASCHILI	B1E40EC173	€ 10.800,00	21.600,00 €

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
2. Con riferimento alla predetta la clausola di revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto al par. 4.1 del Disciplinare di Gara, che qui si intende interamente riportato.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata del contratto è pari a 24 mesi a decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. La Ditta fornitrice avrà inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il

Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
 5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
 6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
 7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
 8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
 9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
 10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
 11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
-

- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE E GARANZIA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI – INTERESSI

1. Il pagamento avverrà nei termini e modalità previste dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. La fatturazione avverrà con cadenza mensile posticipata, con decorrenza dal regolare avvio del servizio, per un totale di n. ____ mensilità, riportante il corrispettivo fissato in sede di aggiudicazione. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica P.A. e per l'A.O. Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
- Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010.
- Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
- Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - P IVA: 01948180649
-

3. In particolare la fattura deve contenere:
- Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - Data e numero del DDT per le forniture di beni
 - Totale documento
 - Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario
-
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 12 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.
-

ARTICOLO 13 – PENALI

1. Il Fornitore è obbligato a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal Capitolato Speciale e più in generale negli atti di gara, o migliorativi se offerti.
2. Le penalità elencate all'art. 12 dell'Allegato "B- Capitolato Speciale d'Appalto" si intendono interamente riportate nel presente Contratto.
3. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art 113-bis, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14 – RISERVE

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
 2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
 3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscatti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
 4. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
 5. Il D. Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
-

6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D. Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'A.O. Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D. Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'A.O. Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente;
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'A.O. Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. L'A.O. Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'A.O. Moscati rilasciata da **A.MANFREDI & C. CASERTA MANUTELLI S.p.A. - 550320001/2 - alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.**
 2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'A.O. Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.O. Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto.
 3. La garanzia opera nei confronti d'A.O. Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto.
 4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed
-

esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
6. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'A.O. Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo P.E.C. al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l'Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C, con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC dall'A.O.R.N. S.G. Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. In caso di risoluzione, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
 4. In caso di recesso da parte dell'A.O.R.N. Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
 5. In caso di recesso, l'A.O. Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLA SO.RE.SA SPA – CONSIP SPA

1. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da So.Re.Sa. S.p.A., senza che per questo il partecipante/offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss. del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

ARTICOLO 20 – RESPONSABILI

1. Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il PIETRO MAURO, nato a MONZA il 21/03/1951, C.F. MAURPE41M2452201, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.
2. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare

riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

e-mail _consulsrl@virgilio.it - fax _____ - tel. _____
_0815461102 - PEC _consulsrl@mypec.eu

3. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
4. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
5. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

ARTICOLO 21 - RECALL DEI PRODOTTI

1. Per quanto concerne i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, qualora essi siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
 2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
 3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione, di cui sopra indicato, e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
 4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
 5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
 6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
 7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti
-

dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 22 - FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata del presente Contratto, il Fornitore potrà non fornire i dispositivi oggetto del presente contratto e messi a disposizione dal Fornitore per l'erogazione del servizio, così come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto **"fuori produzione"** accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".
A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto;
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

ARTICOLO 23 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli
-

articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di:
 - 1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

Lotto	Descrizione	CIG
4	FIASCHE	B1E40E8E22
8	MINIPROVETTE PER LA CRIOCONSERVAZIONE DI GAMETI MASCHILI	B1E40EC173

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;

- 1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolvere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

ARTICOLO 25 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L'Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L'Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell'Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata

al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 27 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

ARTICOLO 28 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali, come sopra definito, e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di So.re.Sa. Spa e dell'ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari

e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe
Moscato

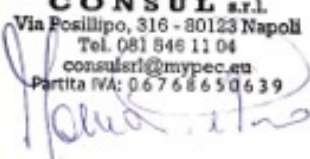
Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. PIETRO MAURO

Firma _____

CONSUL s.r.l.
Via Posillipo, 316 - 80123 Napoli
Tel. 081 546 11 04
consulsr@mypec.eu
Partita IVA: 06768650639



Firma _____

Avellino, lì ____/____/____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

✓ Artt. da 1 a 31.

Per il Fornitore

Dott. PIETRO MAURO

Firma _____



Avellino, li ____/____/____